

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 13.12.2003 l'avvocato D.G. citava a comparire dinanzi al giudice di pace di M. la "C." s.a.s..

Esponendo che aveva prestato attività professionale in favore della convenuta, segnatamente che aveva provveduto ad assisterla in sede stragiudiziale e giudiziale affinché la medesima accomandita conseguisse il rilascio di un appartamento di sua proprietà, concesso in locazione a tale D. O.; che, all'esito, con raccomandata con avviso di ricevimento in data 18.2.2003, aveva inoltrato alla società assistita nota spese e competenze, di cui, nondimeno, aveva invano, con lettera dell'8.4.2003, sollecitato il pagamento.

Chiedeva, pertanto, che la convenuta fosse condannata alla corresponsione della complessiva somma di Euro 1.620,18.

Costituitasi la "C." s.a.s. invocava il rigetto dell'avversa pretesa; eccepiva l'intervenuta ordinaria prescrizione, indi l'intervenuta presuntiva prescrizione dell'avversa pretesa.

Disposta la comparizione delle parti, in sede di tentativo di conciliazione il liquidatore della "C." s.a.s. si dichiarava disponibile alla corresponsione della somma - onnicomprensiva - di Euro 700,00.

Declinata l'offerta, con sentenza n. 15604/2005 il giudice adito opinava per la prescrizione presuntiva dell'azionata pretesa, rigettava la domanda e condannava l'attore a rimborsare a controparte le spese di lite.

Interponeva appello l'avvocato D..

Resisteva la "C." s.a.s..

Con sentenza n. 15024/2008 il Tribunale di M., in parziale riforma della gravata sentenza, opinava per l'intervenuta prescrizione ordinaria della pretesa, confermava nel resto la gravata sentenza e condannava l'appellante a rimborsare a controparte le spese del grado.

Explicitava il Tribunale che l'eccezione di prescrizione presuntiva risultava superata per tabulas; che dunque l'eccezione da valutarsi era quella di prescrizione ordinaria, "sulla cui formulazione tempestiva e rituale non sussistono dubbi" (così sentenza d'appello, pag. 5); che in relazione a tale eccezione "solo il 20/2/2003 l'avv.to D. risulta avere inviato la nota spese relativa alle sue spettanze maturate nel 1988 e che a quell'epoca la prescrizione decennale era abbondantemente decorsa" (così sentenza d'appello, pag. 6); che in precedenza l'appellante aveva inviato alla "C."s.a.s. "due missive datate 21/9/94 e 14/6/2002 con le quali preannunciava l'invio "quanto prima" di una non meglio specificata nota del saldo di spese e competenze dovutegli" (così sentenza d'appello, pag. 6); che, giacchè "delle due, la seconda neppure è stata ricevuta dal debitore (...), l'unico atto teoricamente idoneo ad interrompere la prescrizione è costituito dalla prima comunicazione del 21/9/94" (così sentenza d'appello, pag. 6); che tuttavia siffatta comunicazione non poteva assumere valenza di atto interruttivo ex art. 2943 c.c., postulante "la chiara estrinsecazione della pretesa creditoria e la richiesta di adempimento" (così sentenza d'appello, pag. 6); che invero siffatti

requisiti non potevano "essere ravvisati in una generica riserva di far valere il diritto in un indeterminato futuro" (così sentenza d'appello, pag. 6).

Avverso tale sentenza l'avvocato D.G. ha proposto ricorso a questa Corte di legittimità; ne chiede la cassazione sulla scorta di unico motivo con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

La "C." s.a.s. in liquidazione non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente deduce in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., comma 4.

Adduce che, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale di M., la missiva in data 21.9.1994 doveva reputarsi atto senz'altro idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.

Il ricorso è destituito di fondamento.

E' bastevole che questa Corte reiteri i propri insegnamenti.

Ovvero l'insegnamento secondo cui, perchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni di giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale (cfr. Cass. 29.5.1987, n. 4804).

Ovvero l'insegnamento (debitamente richiamato dal Giudice di seconde cure) secondo cui la costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, postula l'estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d'adempimento, e, pertanto, non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo (cfr. Cass. 21.5.1985, n. 3096).

Ovvero l'insegnamento (che da conto dell'inidoneità ad interrompere il corso della prescrizione della missiva datata 14.6.2002) secondo cui l'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., ha natura recettizia, dovendo essere portato a conoscenza della controparte, con la conseguenza che tale atto non produce alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione in caso di nullità della notificazione di esso (cfr. Cass. 26.8.1986, n. 5212).

Ovvero l'insegnamento secondo cui l'accertamento circa l'idoneità di un dato atto ad interrompere la prescrizione costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 23.1.1984, n. 542).

Nel quadro degli enunciati insegnamenti e, segnatamente, dell'ultimo è ben evidente che l'iter motivazionale che sorregge il dictum di seconde cure risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e coerente sul piano logico - formale.

Invero la comunicazione datata 21.9.1994 di certo non avrebbe potuto rivestir valenza di atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, atteso che con essa l'avvocato D.G. si è limitato a preannunciare l'invio "quanto prima" della nota specifica del saldo delle sue complessive spettanze; è difficile quindi riscontrarvi una inequivocabile esternazione di volontà finalizzata a far valere il diritto.

L'intimata non ha svolto difese; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2014